

DICHIARAZIONE RISERVATA DELLE ATTIVITÀ EMERSE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2002, N. 282, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 FEBBRAIO 2003, N. 27

1. Ambito soggettivo

La dichiarazione riservata delle attività emerse, prevista dall'art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (di seguito "*decreto*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, deve essere presentata dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dalle società semplici e dalle associazioni equiparate che, ai sensi del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, vogliono far emergere attività comunque detenute fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.

2. Attività oggetto di dichiarazione

Sono oggetto di dichiarazione il denaro, le altre attività finanziarie, le attività immobiliari e gli altri investimenti, comunque detenuti fuori dal territorio dello Stato, alla data del 31 dicembre 2001, senza l'osservanza delle disposizioni di cui al citato D.L. n. 167 del 1990, per i quali è effettuato il rimpatrio e/o la regolarizzazione entro il 30 giugno 2003. Devono essere dichiarate:

- i. le attività (denaro e altre attività finanziarie) detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001 e successivamente trasferite in Italia fino al momento della dichiarazione;
- ii. le attività (denaro, altre attività finanziarie, attività immobiliari, altri investimenti) detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001, che rimangono fuori dal territorio dello Stato.

Di seguito, il termine "rimpatrio" viene usato con riferimento alle attività di cui al punto i. e il termine "regolarizzazione" viene usato con riferimento a quelle di cui al punto ii.

3. Modalità di presentazione della dichiarazione

I soggetti di cui al punto 1. presentano la dichiarazione riservata, indipendentemente dal rispettivo domicilio fiscale, ad un intermediario residente in Italia o ad una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente. Sono intermediari, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), del D.L. n. 350 del 2001:

- a) le banche italiane;
- b) le società d'intermediazione mobiliare previste dall'art. 1, comma 1, lett. e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- c) le società di gestione del risparmio previste dall'art. 1, comma 1, lett. o), del predetto testo unico, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- d) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'art. 201 del predetto testo unico;
- f) la Poste italiane S.p.A.;
- g) le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

La dichiarazione riservata deve essere presentata entro il 30 giugno 2003.

Gli intermediari devono rilasciare al soggetto dichiarante copia della presente dichiarazione, firmata dal dichiarante e dall'intermediario.

Si ricorda che l'art. 6-bis del *decreto* consente di applicare la disciplina in materia di rimpatrio, con gli effetti di cui all'articolo 14 del D.L. n. 350 del 2001, al denaro ed alle attività finanziarie estere regolarizzate tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2002, trasferite in Italia dopo la data di presentazione della dichiarazione riservata originaria ma non oltre il 30 giugno 2003.

A tal fine i soggetti interessati devono consegnare agli stessi intermediari ai quali è stata presentata la dichiarazione riservata una richiesta scritta in forma libera (senza quindi utilizzare il presente modello di dichiarazione riservata), conferendo l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie provenienti dall'estero originariamente regolarizzate e che ora si intende rimpatriare.

È comunque consentito rivolgersi anche ad un intermediario diverso da quello al quale era stata a suo tempo presentata la dichiarazione riservata ai fini della regolarizzazione. In tal caso una copia di quest'ultima va allegata alla predetta richiesta scritta.

4. Guida alla compilazione

La dichiarazione riservata deve essere prodotta in quattro esemplari: il primo per l'intermediario, il secondo da restituire quale ricevuta al dichiarante al momento della presentazione, il terzo e il quarto per le eventuali esigenze dell'intermediario ai fini della documentazione delle operazioni di trasferimento delle attività in caso di rimpatrio delle stesse.

In alto a destra del modello devono essere riportati i dati relativi alla denominazione e alla sede della banca o di altro intermediario al quale viene presentata la dichiarazione.

Gli importi devono essere indicati in euro arrotondando all'unità, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 3.230,50 diventa 3.231,00; 3.230,49 diventa 3.230,00).

Per gli importi in valuta estera, deve essere indicato il controvalore in euro applicando il tasso di cambio individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.L. n. 350 del 2001.

QUADRO A – DATI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE AL RIMPATRIO/REGOLARIZZAZIONE

Le persone fisiche che procedono al rimpatrio e/o alla regolarizzazione devono indicare i seguenti dati: codice fiscale, cognome, nome, data di nascita (gg/mm/aa), sesso (barrare la casella), comune e provincia (sigla) di nascita, comune e provincia (sigla) della residenza anagrafica con il relativo indirizzo.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche (enti non commerciali, società semplici, ecc.) vanno riportati il codice fiscale, la denominazione, il comune e la provincia (sigla) della sede legale con il relativo indirizzo.

QUADRO B – DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO CHE PROCEDE AL RIMPATRIO E/O REGOLARIZZAZIONE

Qualora il soggetto indicato nel quadro A sia diverso da una persona fisica, nel quadro B vanno riportati cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, sesso e residenza del legale rappresentante del soggetto che procede all'emersione delle attività, con modalità analoghe a quelle indicate per la compilazione del quadro A.

QUADRO C – ATTIVITÀ RIMPATRIATE E/O REGOLARIZZATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2001

Nel quadro C vanno riportati i dati riepilogativi relativi all'ammontare delle attività rimpatriate e/o regolarizzate detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001, senza effettuare alcuna distinzione tra gli importi delle attività oggetto di rimpatrio e quelli delle attività oggetto di regolarizzazione, né fra le diverse tipologie delle medesime attività. I singoli importi delle attività rimpatriate e/o regolarizzate saranno indicati successivamente nella distinta del quadro F.

Gli importi possono essere indicati secondo criteri di discrezionalità, tenendo conto che gli effetti di cui all'art. 14 del D.L. n. 350 del 2001 si riferiscono solo all'importo delle attività effettivamente emerse, come risultante dalla casella C4 del presente quadro C.

Al rigo C1 deve essere indicato il totale delle attività in denaro emerse, così come risultante dalla casella 2 del rigo F1 del quadro F.

Al rigo C2 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle attività finanziarie emerse così come risultante dalla casella 4 del quadro F.

Al rigo C3 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle altre attività emerse così come risultante dalla casella 5 del quadro F.

Al rigo C4 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle attività soggette al versamento dovuto, come risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi C1, C2 e C3.

I rigi C5 e C6 devono essere compilati, alternativamente, a seconda che le operazioni di rimpatrio e/o di regolarizzazione siano effettuate, rispettivamente, entro il 16 aprile 2003 ovvero nel periodo dal 17 aprile al 30 giugno 2003.

Al rigo C5 deve essere indicata la somma dovuta ai sensi dell'art. 6, comma 6, del *decreto*, pari al 2,5% dell'importo indicato al rigo C4 nel caso di operazioni di rimpatrio e/o di regolarizzazione concluse entro il 16 aprile 2003.

Al rigo C6 deve essere indicata la somma dovuta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), del *decreto*, pari al 4% dell'importo indicato al rigo C4 nel caso di operazioni di rimpatrio e/o di regolarizzazione concluse successivamente al 16 aprile 2003 e comunque entro il 30 giugno 2003.

QUADRO D – CONFERIMENTO DI INCARICHI

Nel presente quadro il dichiarante conferisce all'intermediario l'incarico di ricevere in deposito le attività rimpatriate emerse, pari alla somma degli importi contenuti nelle caselle 1 del quadro F, nonché di versare la somma dovuta.

Il quadro deve essere completato con la data di presentazione e la firma del dichiarante o del suo legale rappresentante.

QUADRO E – PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

In questo quadro devono essere indicati il numero di modelli ed il numero di allegati di cui si compone la dichiarazione. La firma e l'apposizione della data da parte dell'intermediario costituiscono attestazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

QUADRO F – DISTINTA DELLE ATTIVITÀ RIMPATRIATE E/O REGOLARIZZATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2001

Il quadro F contiene la distinta degli importi attribuiti alle attività oggetto di emersione.

Le attività devono essere innanzitutto distinte tra attività rimpatriate di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. n. 350 del 2001 e attività regolarizzate di cui agli artt. 15 e 16 del medesimo decreto-legge.

Tutti gli importi delle attività rimpatriate devono essere dichiarati sotto una sola colonna, secondo la distinzione più avanti illustrata. Gli importi delle attività regolarizzate devono essere distinti a seconda dell'intermediario non residente presso il quale le attività continuano ad essere detenute, ovvero, per le attività di cui ai rigi F5 e F6, a seconda del Paese estero nel quale i beni o gli altri investimenti sono ubicati o detenuti.

Nel riquadro A) Denaro, devono essere indicate al rigo F1 le attività in denaro emerse, suddividendole tra quelle rimpatriate (casella 1) e quelle mantenute in deposito all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F1 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.

L'ammontare complessivo delle attività in denaro emerse, indicato nella casella 2 del rigo F1, deve essere riportato al rigo C1 del quadro C.

Nel riquadro B) Attività finanziarie, al rigo F2 deve essere indicato l'ammontare delle azioni – o titoli equiparati – dichiarate, suddiviso tra quelle rimpatriate e quelle detenute all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F2 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.

Al rigo F3 deve essere indicato l'ammontare delle partecipazioni dichiarate, suddiviso tra quelle rimpatriate e quelle detenute all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. Con il termine partecipazioni si intendono gli altri titoli partecipativi diversi dalle azioni (quote di associazioni, ecc.). La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F3 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.

Al rigo F4 deve essere indicato l'ammontare degli altri valori mobiliari dichiarati (ad esempio, polizze assicurative), suddiviso tra quelli rimpatriati e quelli detenuti all'estero. Per questi ultimi la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F4 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.

Nella casella 3 deve essere indicato il totale delle attività finanziarie rimpatriate, sommando gli importi indicati nelle caselle 1 dei rigi F2, F3 e F4.

Nella casella 4 va riportata la somma degli importi indicati nelle caselle 2 dei rigi F2, F3 e F4.

L'ammontare complessivo delle attività finanziarie emerse, indicato nella casella 4, deve essere riportato al rigo C2 del quadro C.

Nel riquadro C) Altre attività, devono essere indicati i beni e gli altri investimenti oggetto di regolarizzazione, suddividendoli per i Paesi esteri in cui sono ubicati o mantenuti. Nelle caselle "Paese estero" va riportata la denominazione dello stesso.

Al rigo F5 deve essere indicato l'importo dei beni immobili e degli altri diritti immobiliari, suddiviso per Paese estero ove i beni sono ubicati.

Al rigo F6 deve essere indicato l'importo di qualunque altro investimento detenuto all'estero, suddiviso per Paese estero nel quale esso è detenuto. La somma delle altre attività indicate nei rigi F5 e F6 deve essere riportata nella casella 5.

L'ammontare complessivo delle altre attività regolarizzate, indicato nella casella 5, deve essere riportato al rigo C3 del quadro C.

Nel caso in cui il denaro e le altre attività finanziarie siano mantenute all'estero devono essere indicati nella casella "INTERMEDIARIO", la denominazione o la ragione sociale dell'intermediario non residente, la sede sociale, l'indirizzo della filiale presso cui le attività regolarizzate sono detenute nonché il Paese estero ove la filiale stessa è insediata.

Se le attività oggetto di regolarizzazione sono detenute presso più di tre intermediari esteri, ovvero presso più di tre Paesi esteri, il dichiarante deve compilare altri quadri F aggiuntivi, ricordando di numerare progressivamente la casella "Modello n." posta in alto a sinistra del quadro F. In tal caso la colonna "Totale" deve essere riempita esclusivamente nell'ultimo quadro F compilato.

Per il denaro e le altre attività finanziarie oggetto di regolarizzazione, indicati rispettivamente nelle pertinenti caselle del rigo F1 nonché dei rigi F2, F3 e F4, il dichiarante, ai sensi dell'art. 15, comma 2, deve allegare alla dichiarazione riservata una certificazione rilasciata dall'intermediario non residente che attesti che le citate attività regolarizzate sono costituite in deposito presso l'intermediario medesimo.

La casella "Comunicazione agli intermediari ex art. 14, comma 8, del D.L. n. 350/2001" deve essere barrata qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di comunicare eventuali redditi percepiti successivamente al 31 dicembre 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata.

In tal caso il dichiarante deve comunicare per iscritto all'intermediario, contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, i redditi derivanti dal denaro e/o dalle altre attività finanziarie rimpatriate, percepiti dal 31 dicembre 2001 e fino alla data di effettivo deposito presso un intermediario delle attività finanziarie detenute all'estero, fornendo la provvista necessaria per il versamento delle relative imposte.

Si precisa che in base all'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in alternativa all'ordinaria modalità di tassazione analitica prevista dall'art. 14, comma 8, del D.L. n. 350 del 2001, può essere utilizzato il criterio presuntivo indicato nell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990.

Quest'ultima disposizione prevede che, per le somme di denaro e le altre attività finanziarie trasferite o costituite all'estero, si presume un reddito pari al tasso ufficiale medio di sconto (ora denominato tasso di riferimento) vigente nel periodo d'imposta. A tal fine il periodo cui fare riferimento per l'applicazione del predetto tasso è quello intercorrente tra il 31 dicembre 2001 e la data di effettivo deposito presso un intermediario delle attività finanziarie detenute all'estero.

Sui redditi così determinati l'intermediario applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27%.

La casella "Comunicazione agli intermediari ex art. 14, comma 5-bis, del D.L. n. 350/2001" deve essere barrata qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di considerare il valore dichiarato delle attività finanziarie quale costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziarie emerse diverse dal denaro.

In questo caso, l'interessato deve compilare e sottoscrivere una comunicazione, da allegare alla dichiarazione riservata, nella quale siano riportati i valori risultanti dalla ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione medesima fra le diverse specie delle predette attività.

I valori indicati nella comunicazione saranno utilizzati per il calcolo delle plusvalenze derivanti dalla successiva cessione delle attività finanziarie oggetto di emersione e delle relative imposte sostitutive. La determinazione delle plusvalenze e della relativa imposta sarà effettuata dall'intermediario qualora le attività rimpatriate rientrino nel regime del risparmio amministrato o gestito (artt. 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461), ovvero dall'interessato, in caso di attività regolarizzate o di attività rimpatriate alle quali si applichi il regime della dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997).

Una copia delle comunicazioni previste dall'art. 14, commi 5-bis e 8, del D.L. n. 350 del 2001, debitamente datata e sottoscritta dall'intermediario, deve essere rilasciata al dichiarante.

Il successivo riquadro concerne l'attestazione che il dichiarante deve obbligatoriamente rendere ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f), del decreto circa la detenzione all'estero alla data del 31 dicembre 2001 delle attività rimpatriate e regolarizzate. L'attestazione viene resa barrando la casella relativa alla fattispecie che interessa. Nell'eventualità che il modello venga utilizzato sia per il rimpatrio che per la regolarizzazione di attività detenute all'estero, devono essere barrate entrambe le caselle. Qualora sia necessario compilare quadri F aggiuntivi, l'attestazione deve essere resa su ciascuno di essi.

Il quadro va, quindi, completato apponendo la data di presentazione e la firma del dichiarante o del suo legale rappresentante.